

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Per conservare i benefici fiscali indispensabili requisiti «reali» di mutualità

Coop al vaglio della prevalenza

Entro il 31 dicembre andranno ridefiniti l'organizzazione interna e i rapporti che intercorrono con i soci

La mutualità prevalente viene determinata quantificando l'ammontare degli scambi mutualistici che intervengono tra socio e cooperativa. In particolare, la cooperativa rientra nella mutualità prevalente quando rispetta tre requisiti: svolge prevalentemente l'attività in favore dei soci o riceve da questi ultimi la maggior parte degli apporti lavorativi o di beni e servizi (articoli 2512 e 2513 del Codice civile); lo statuto prevede i limiti nella distribuzione dei dividendi e il divieto di ripartizione delle riserve e del patrimonio sociale (articolo 2514); la cooperativa è iscritta (entro il prossimo 10 gennaio 2005) nella sezione delle coop a mutualità prevalente, nell'apposito albo (Dm 23 giugno 2004), presso il quale si depositeranno i bilanci. Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Ai fini della quantificazione degli scambi mutualistici, poi, le cooperative sono state classificate in tre grandi categorie.

In primo luogo, quelle che operano "a monte" della compagine sociale (cooperative di consumo, di servizi, edilizie), le quali conseguono la mutualità prevalente se svolgono prevalentemente la loro attività a favore dei soci, utenti di beni e servizi. L'articolo 2513 dispone al riguardo che i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% dell'ammontare di cui alla voce A1 del conto economico (articolo 2425). Pertanto nella fattispecie si assumono i ricavi delle vendite e delle prestazioni senza considerare i contributi in conto esercizio che vengono indicati nella voce A5 del conto economico. I ricavi vengono assunti al netto dei ristorni accreditati ai soci in sede di redazione del bilancio di fine esercizio. La cooperativa deve, quindi, essere dotata di un piano dei conti che consenta la registrazione dei ricavi distinguendo quelli conseguiti dai soci dagli altri.

Nella seconda categoria vengono classificate le cooperative che operano "con" la compagine sociale, come le cooperative di lavoro. In questo caso viene richiesto che il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo del

La «media ponderata»

L'ipotesi disciplinata dall'articolo 2513, comma 2, Codice civile

■ **Il caso.** Una coop tra artigiani e piccoli industriali nel settore edile ha con i soci due tipi di scambi mutualistici: acquista beni utili per i soci che rivende con modesto ricarico a copertura delle spese; acquisisce lavori che fattura direttamente al committente e poi riceve dai soci la fattura con addebito della prestazione. Come determina la prevalenza?

■ **La soluzione.** Supponiamo che: i ricavi relativi alle cessioni di beni ai soci siano di 5.250.000 €; che il totale dei ricavi afferenti la rivendita di beni ai soci e terzi sia 10.600.000; che per la seconda attività la coop abbia ricevuto dai soci fatture per 4.000.000; che l'importo complessivo dei costi della medesima natura ammonti a 4.000.000 in quanto la coop opera solo con i soci. La media ponderata si sviluppa come segue: $(5.250.000 + 4.000.000) : (10.600.000 + 4.000.000) = 63,35$ per cento. La coop rispetta la mutualità prevalente pur non rispettando il limite nell'ambito della prima attività

lavoro riportato al punto B9) del conto economico. Ma nelle cooperative di lavoro il rapporto con i soci oltre che di natura subordinata — nella cui fattispecie il costo viene evidenziato nella voce B9 — può essere di natura autonoma (contratti a progetto, rapporto professionale, ecc.). In questa ipotesi il costo delle prestazioni sostenuto con i soci è riportato nella voce B7) del conto economico. Fra le modifiche normative approvate dal Governo (si veda «Il Sole-24 Ore» del 29 ottobre) è stato perciò previsto che

per il calcolo della mutualità prevalente devono essere considerate anche le «altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico». Quindi ai fini del calcolo del rapporto fra il costo sostenuto con i soci e il costo complessivo, devono essere considerati gli oneri sostenuti con i soci che prestano lavoro subordinato (rigo B9 del conto economico) e i compensi pagati ai collaboratori e professionisti soci (rigo B7). Si pone inoltre il problema, relativamente ai costi professionali, di definire esattamente il "denominato-

Una «guida» all'adeguamento

ROMA ■ Una serie di articoli ed esempi per accompagnare la transizione delle cooperative alle nuove regole del Codice civile: dopo la prima puntata introduttiva, pubblicata martedì scorso, «Il Sole-24 Ore» avvia con gli articoli odierni un vero e proprio percorso di analisi in vista della scadenza del 31 dicembre 2004 per l'adeguamento degli statuti delle cooperative. Ogni martedì e ogni giovedì saranno quindi presentati ulteriori segnalazioni e approfondimenti.

I prossimi temi trattati saranno l'assimilazione delle cooperative alla Spa oppure alla Srl, il passaggio dall'una all'altra forma socie-

taria e la trasformazione della piccola cooperativa. Saranno esaminati, inoltre, i rapporti con i soci (ammissione, recesso, quota sociale, contenzioso), i ristorni (previsione statutaria, determinazione, contabilizzazione e rappresentazione in bilancio), gli strumenti finanziari delle coop (soci sovventori, azioni di partecipazione cooperativa, nuovi strumenti). Altre puntate saranno riservate all'assemblea (diritti di voto delle varie categorie di soci, gestione dei quorum costitutivi e deliberativi), alla governance (forme di amministrazione e limite dei mandati), al collegio sindacale e al controllo contabile.

le o del commercialista.

La terza categoria di cooperative comprende quelle che operano "a valle" della compagine sociale (come le cooperative agricole di trasformazione e vendita) per le quali la prevalenza viene misurata in base al costo della produzione di servizi ricevuti dai soci ovvero dei beni conferiti. Tale valore deve essere confrontato con il costo complessivo dei servizi o dei beni indicato nelle voci B7 o B6 del conto economico. Anche in questo caso si osserva che le voci di bilancio B6 e B7

contengono altri costi non afferenti alla attività tipica della cooperativa. Si pensi, ad esempio, al costo dei beni di consumo o dei carburanti, oppure alle consulenze amministrative o legali appostate alla voce B7. Anche in questo caso si ritiene che il rapporto debba essere determinato considerando al denominatore i costi dei beni e dei servizi inerenti all'attività tipica della cooperativa, escludendo quindi gli altri relativi ai beni e servizi che non sono oggetto della attività sociale.

GIAN PAOLO TOSONI

Da inserire nell'atto costitutivo anche il divieto di distribuire le riserve della società

Limiti stretti su dividendi e prestiti

I vincoli che le cooperative a mutualità prevalente devono rispettare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, erano già contenuti nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1577/1947 e nella legge n. 59/02. In particolare, oltre a tener conto delle disposizioni previste dagli articoli 2512 e 2513, è obbligatorio prevedere nello statuto le seguenti clausole:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Questa limitazione riguarda sia i soci cooperatori la cui partecipazione ha carattere personale, sia i soci finanziatori i quali non partecipano agli scopi mutualistici ma perseguono un fine di lucro. Non sussiste invece alcun limite al ristorno che rappresenta la remunerazione degli apporti effettuati dai soci e che viene quantificato non in base al capitale sottoscritto, ma con riferimento

Dalla modifica delle soglie deriva la perdita dello status

ti effettuati dai soci per i quali non vi è limite alla remunerazione se non quello previsto dalle disposizioni fiscali (articolo 13 del Dpr n. 601/73) al fine di poter usufruire della applicazione della ritenuta alla fonte nella misura del 12,5% sugli interessi; tali finanziamenti non possono essere remunerati in misura superiore al

tasso di interesse spettante ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. Alla luce dell'articolo 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 28 è consentita l'utilizzazione della riserva per la copertura di perdite senza incorrere nella decadenza dei benefici a condizione che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano ricostituite. Nella fattispecie occorre porre molta attenzione ed evitare che la perdita non nasconda di fatto un'occulta distribuzione di utili.

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. Alla luce dell'articolo 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 28 è consentita l'utilizzazione della riserva per la copertura di perdite senza incorrere nella decadenza dei benefici a condizione che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano ricostituite. Nella fattispecie occorre porre molta attenzione ed evitare che la perdita non nasconda di fatto un'occulta distribuzione di utili.

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Pertanto, in caso di scioglimento, ma anche nel caso di recesso del socio, spetta unicamente il rimborso del valore nominale del capitale precedentemente versato nonché i dividendi maturati e distribuiti.

Questi vincoli e divieti oltre che essere contenuti nello statuto devono essere osservati dalla coop. Infatti la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è perduta quando vengono modificate le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514; intendendo per modifica anche il mancato rispetto degli obblighi medesimi. Invece per quanto riguarda l'obbligo di operare prevalentemente con i soci, la cooperativa decade dalla mutualità prevalente dopo che per due esercizi consecutivi non rispetta la prevalenza.

G.P.T.

■ ANALISI

Compromesso per le banche

DI ANDREA ZOPPINI

La materia del credito cooperativo è, senza dubbio, quella più radicalmente cambiata dal testo di decreto correttivo trasmesso recentemente alle Camere. Per comprendere le ragioni delle nuove norme è indispensabile avere a mente come è disciplinato questo sottosistema del diritto delle società cooperative e quali siano state le scelte compiute dalla legge delega di riforma del diritto societario, prima, e dal decreto legislativo 6/2003, poi.

La disciplina del credito cooperativo si rinvia operando un coordinamento gerarchicamente distribuito su tre diversi livelli, che possono graficamente rappresentarsi in tre cerchi concentrici. Al centro si colloca la disciplina speciale di settore che trova la sua fonte essenzialmente nel Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), dove agli articoli 28 e seguenti è regolato l'esercizio dell'attività bancaria ad opera, rispettivamente delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari. Tale disciplina non è, tuttavia, autosufficiente, in quanto presuppone logicamente e funzionalmente le regole civilistiche della società cooperativa disciplinata nel Codice civile, che trovano applicazione se il Tub non di-

minato la sopravvivenza, di per sé senz'altro inopportuna, delle norme del codice civile nella versione anteriore alla riforma del 2003. Con la pratica conseguenza che, ad esempio, chi avesse voluto costituire una banca di credito cooperativo, avrebbe dovuto fare riferimento ai requisiti dell'atto costitutivo e agli adempimenti previsti dalle norme del codice abrogato.

Non meno problematico il rinvio dettato dall'articolo 2516 del Codice civile alle regole delle società di capitali, ponendosi dagli interpreti il dubbio se debba farsi riferimento al diritto societario vigente prima della riforma, e oggi abrogato, ovvero a quello riformato. Questa incertezza interpretativa ha determinato non pochi dubbi per quanto concerne, ad esempio, il regime dell'invalidità delle deliberazioni assembleari ovvero per quanto concerne la responsabilità e i doveri dei componenti del consiglio di amministrazione.

Quelle illustrate sono, in estrema sintesi, le ragioni che hanno indotto il legislatore delegato a operare una lettura più coraggiosa della legge delega, dove questa consente «l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina (cioè delle banche cooperative, ndr)». Conseguentemente, il limite di costituzionalità delle nuove norme è dato dal fatto che la loro applicazione non sottende modifiche in senso sostanziale della disciplina previgente delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari. L'esigenza di operare un coordinamento non innovativo della disciplina speciale con il nuovo diritto delle società riformato ha determinato, pertanto, le seguenti scelte.

Sono rimaste immutate le disposizioni contenute nel Tub, come ad esempio quelle che per le banche di credito cooperativo in materia di prevalenza dello scambio mutualistico determinano, diversamente da quanto fa il codice civile, un vincolo gestionale dell'impresa.

Si applicano le norme del nuovo diritto societario cooperativo, escludendosi però gli istituti che hanno un carattere innovativo sostanziale rispetto alla disciplina vigente al 3 ottobre 2001 (quali ad esempio le norme sugli strumenti finanziari, sulle asseblue separate, la nuova disciplina della governance).

Infine, anche per quanto concerne la disciplina riformata della società per azioni, che come detto si applica residualmente alle società cooperative, sono stati esclusi quegli istituti cui, per il fatto di essere incompatibili con le regole speciali previste per le banche di credito cooperativo e per le banche popolari, deve riconoscersi carattere innovativo degli assetti normativi previgenti (quali ad esempio la possibilità di emettere strumenti finanziari a fronte di conferimenti non imputati a capitale).

Esclusa l'applicazione delle norme più innovative

spone diversamente. A loro volta, le regole del codice civile in materia di società cooperativa rinviano, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina delle società di capitali (così prima l'articolo 2516 e ora l'art. 2519 del Codice civile riformato).

Quando è stata approvata la legge delega per la riforma del diritto societario, il timore che le radicali innovazioni che si annunciavano per le società cooperative, destinate a dividersi in due sottotipi, potessero pregiudicare le banche cooperative aveva indotto il legislatore a prevedere che alle banche di credito cooperativo e alle banche popolari — come pure ai consorzi agrari — continuassero «ad applicarsi le norme vigenti». Previsione, questa, testualmente riprodotta dal decreto legislativo 6/2003 all'articolo 223-terdecies delle disposizioni transitorie e di attuazione.

Questa soluzione, indubbiamente coerente e rispettosa del tenore letterale della norma di delega, si è rivelata già nei primi mesi di applicazione delle nuove disposizioni foriera di incertezze nella disciplina di società bancarie che hanno una rilevante importanza nell'economia italiana, talune delle quali tra l'altro quotate nei mercati regolamentati. Da un lato, infatti, ciò ha deter-

EDILIZIA ■ Nuove regole solo su domande successive al 7 luglio

Anche il Veneto vara la legge che riduce il campo del condono

VENEZIA ■ Con 27 voti favorevoli e 18 contrari il Consiglio del Veneto ha approvato la legge sul condono edilizio. Il provvedimento varato ieri restringe il campo di applicazione della sanatoria rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale (articolo 32 del Dl 269/2003). Le nuove regole non si applicano però alle domande presentate fino al 7 luglio 2004 (data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» della sentenza con cui la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme nazionali).

La legge del Veneto esclude la possibilità di condonare le nuove costruzioni, a meno che non si tratti di pertinenze, prive di funzionalità autonoma (garage, tettoie, gazebo, legnaie, lavanderie esterne). E, comunque, il tetto massimo è di 300 metri cubi. La disciplina statale ammette, invece, le nuove costruzioni fino a un limite di 750 metri cubi per singola domanda e 3.000 complessivi.

Per quanto riguarda gli ampliamenti la legge veneta distingue fra il residenziale e il non residenziale. Per gli aumenti di cubatura di immobili a uso abitativo, direzionale, turistico-alberghiero e commerciale il limite di incremento è il 30% della volumetria originaria fino a un massimo di 450 metri cubi.

Soglie diverse per le costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricola produttiva: in questi casi sarà possibile sanare gli ampliamenti che non superino il 20% della superficie coperta, sino a un massimo di 450 metri quadrati di superficie

In Lazio oblazione più cara

ROMA ■ Maglie più larghe per la prima casa e condono vietato nelle aree demaniali e in quelle soggette a vincolo. Il Lazio ha approvato la nuova legge che detta regole e criteri per l'adesione alla sanatoria degli immobili abusivi. Il provvedimento verrà pubblicato sul «Bollettino» del 10 novembre.

Anche il Lazio ha introdotto paletti più severi di quelli previsti dalle disposizioni statali e ha incrementato i costi della regolarizzazione.

Maggiore libertà per le definizioni delle prime case

la legge permette il ritiro delle domande già inoltrate.

«Abbiamo posto limiti più restrittivi di quelli nazionali — dice l'assessore all'urbanistica Luciano Ciocchetti — e l'aumento degli oneri concessori andrà ai Comuni per finanziare la lotta contro l'abusivismo».

Al condono sono ammesse le nuove costruzioni. Per le prime case il limite è di 450 metri cubi per singola domanda e

900 complessivi. Per le seconde invece la soglia massima è 300 metri cubi per singola domanda e 600 per l'intero edificio. Niente condono per le nuove costruzioni non residenziali.

Campo di applicazione più ristretto di quello previsto dalla normativa statale anche per quanto riguarda gli ampliamenti: l'aumento volumetrico non può infatti superare il tetto del 20% o, in alternativa, i 200 metri cubi (questi limiti riguardano sia le costruzioni residenziali che quelle non residenziali). Per gli enti di cura senza scopo di lucro impegnati nell'assistenza a persone disagiate i tetti sono invece quelli statali: incremento del 30% o, in alternativa di 750 metri cubi. Sanatoria vietata per tutti gli interventi realizzati su aree demaniali o in zone vincolate.

Nel Lazio il condono sarà anche più costoso. Fatta eccezione per le associazioni senza scopi di lucro impegnate in attività sociali, l'oblazione cresce infatti del 10 per cento. Per gli oneri concessori l'incremento è del 100% per nuove costruzioni e ampliamenti e del 50% per il cambio di destinazione d'uso. Esclusi da questo aumento le prime case e le associazioni senza scopo di lucro impegnate in attività sociali.

B.L.M.

lorda di pavimento (le soglie statali, identiche per il residenziale e per il non residenziale, sono invece 30% o, in alternativa, 750 metri cubi).

I cambi di destinazione d'uso a scopo residenziale in zone vincolate potranno essere sanati senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Previsto, inoltre, un aumento dei costi: per l'oblazione l'incremento è del 10% nelle zone vincolate e del 5%

nel resto del territorio regionale: i proventi saranno destinati alle politiche di repressione degli abusi e alla riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo. Per quanto riguarda gli oneri concessori la decisione sull'incremento è lasciata ai singoli Comuni.

Per le vecchie domande varranno le regole fissate dalla legge statale se sono state inoltrate fino al 7 luglio.

Quelle presentate tra il 12 e il 31 luglio dovranno invece rispettare le disposizioni regionali. Le istanze inoltrate nel periodo che va dal 7 all'11 luglio — ha chiarito il relatore del provvedimento Raffaele Bazzoni — dovranno essere ripresentate, per evitare il rischio di non essere considerate in quanto ricadenti in un periodo di vacanza legislativa.

BIANCA LUCIA MAZZEI

notizie in breve

CONSULENTI DEL LAVORO

I vertici di Ordine e sindacato in pressing sul Governo

■ I consulenti del lavoro sollecitano il Governo a dare attuazione alla riforma fiscale ripristinando la possibilità,

per la categoria, di esercitare a 360 gradi il patrocinio nelle commissioni tributarie. Ieri il presidente del Consiglio nazionale, Alfio Catalano (nella foto), e il segretario nazionale del sindacato di categoria (Ancl), Roberto De Lorenzis, sono stati ricevuti dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Oltre che

ul patrocinio, i consulenti chiedono al Governo di accelerare sulla riforma dei percorsi di accesso alla professione, rendendo obbligatoria la laurea.

ISTRUZIONE

Al via il Comitato nazionale per l'orientamento scolastico

■ Un tavolo di confronto «per mettere a punto un percorso comune finalizzato a definire l'impianto di un sistema unitario di orientamento lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla scuola primaria». Sarà questo il ruolo del Comitato nazionale per l'orientamento che si è insediato ieri a Roma alla presenza del ministro dell'Istruzione Letizia Moratti. Del Comitato fanno parte rappresentanti di Regioni, Province, Comuni, Università, associazioni delle famiglie e degli studenti, nonché di altre istituzioni del mondo del lavoro e delle professioni.

SPORTELLI UNICI

Comuni, slitta a fine mese l'invio del questionario al Formez

■ Slitta al 30 novembre il termine entro il quale le amministrazioni comunali dovranno inviare al Formez il questionario per la rilevazione degli Sportelli unici. Lo fa sapere un comunicato stampa del Formez che indica in oltre mille i questionari che i municipi italiani hanno già inviato online per aggiornare la banca dati nazionale sull'operatività degli Sportelli unici per le attività produttive in ciascuna regione. Una modalità questa che, oltre a evidenziare un particolare ammodernamento tecnologico delle amministrazioni, consentirà una più veloce elaborazione dei dati e la costituzione di una banca dati aggiornabile sempre e consultabile anche in futuro. Il questionario potrà essere consultato sul sito www.sportelloimpresa.it.

BUSINESS IN SPAIN

MADRID

BUSINESS

QUARTIERE FIERISTICO JUAN CARLOS I MADRID. SPAGNA

NOVEMBRE

9 | 14 **SIMO TCI** ➤ Uff
Salone Internazionale dell'Informatica, Multimedia e Telecomunicazioni

DICEMBRE

11 | 19 **FERIARTE**
Fiera Internazionale d'Arte ed Antiquariato

GENNAIO 2005

13 | 17 **SETTIMANA INTERNAZIONALE DEL REGALO, DELLA GIOIELLERIA E DELLA BIGIOTTERIA**
INTERGIFT ➤ Uff
IBERJOYA ➤ Uff ■
BISUTEX ➤ Uff ■

26 | 30 **FITUR** ➤ Uff
Fiera Internazionale del Turismo

➤ Uff UNIONE FIERE INTERNAZIONALI

■ MADRID VIVE LA MODA

www.ifema.es

Delegazione Uff. per l'Italia e San Marino
IFEMA, Fiera di Madrid

Corso Italia, 47
20122 MILANO, ITALIA
Tel.: (39) 02 58 31 81 81
Fax: (39) 02 58 32 50 77
e-mail: ifema@tin.it

IBERIA
Vettore Ufficiale

Con più di 70 manifestazioni fieristiche all'anno, 20.000 espositori e 4 milioni di visitatori, la Fiera di Madrid è il centro d'affari più efficace nel suo settore.

Si avvale della tecnologia più avanzata, applicata ad una recinto fieristico innovatore che dispone di 10 padiglioni, per un totale di 150.000 m² per fiere ed eventi, di un Centro Congressi con 75 sale riunioni di diversa capacità e 2 auditorium, l'uno di 1.100 e l'altro di 600 comodi posti a sedere.

Per tutto questo, la Fiera di Madrid è un punto di riferimento internazionale nel mondo degli affari e, inoltre, si completa con l'offerta culturale e di svago di Madrid, una città aperta al futuro.

25
ANIVERSARIO

IFEMA
Feria de Madrid

LINEA IFEMA

INTERNACIONAL (34) 91 722 30 00

FAX (34) 91 722 58 01

Parque Ferial Juan Carlos I

28042 Madrid, España

lineaifema@ifema.es